

CONV 791/03

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Segretariato

alla: Convenzione

Oggetto: **Scheda di analisi delle proposte di emendamento riguardanti le cooperazioni rafforzate:
progetti di articoli relativi alla parte III (articoli da III-318 a III-325 - ex
articoli da I a O) della Costituzione**

Si allega per i membri della Convenzione la scheda di analisi delle proposte di emendamento riguardanti le disposizioni della parte III sulle cooperazioni rafforzate (articoli da III-318 a III-325 – ex articoli da I a O) della Costituzione.

La scheda di analisi delle proposte di emendamenti riguardanti la parte I, titolo V, articolo I-43 (ex articolo 32 ter) figura già nel documento CONV 779/03.

SCHEDA DI ANALISI DELLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO
RIGUARDANTI LE COOPERAZIONI RAFFORZATE:

PARTE III, articoli da III-318 a III-325 (ex articoli da I a O)
della COSTITUZIONE

Parte III: articoli da III-318 a III-325 (ex articoli da I a O)

Articolo III-318 (ex articolo I - forme di cooperazione speciali previste nel settore della PESD)

Le disposizioni dell'articolo [32 ter] della Costituzione e degli articoli [da J a P] seguenti non si applicano alle forme di cooperazione previste nel settore della difesa dall'articolo [30] della Costituzione e specificamente disciplinate dagli articoli [da 18 a 21] (parte III) della Costituzione.

Analisi degli emendamenti

- Estendere il campo di applicazione delle cooperazioni rafforzate nei settori della difesa, fatta eccezione per l'avvio e la conduzione delle operazioni di gestione delle crisi, ferme restando le altre forme specifiche di cooperazione già previste in questo settore (artt. III-206, 208 e 209, ex artt. 18, 20 e 21) (*em. 1, de Villepin, em. 3, Fischer, em. 4, Michel + 4*)
- Non escludere dal campo di applicazione delle cooperazioni rafforzate la creazione di un'agenzia per gli armamenti (art. III-207, ex art. 19) (*em. 1, de Villepin, em. 3, Fischer*)
- Rendere applicabili le disposizioni in materia di cooperazione rafforzata nel settore della difesa, comprese quelle relative alle forme di cooperazione previste in questo settore, fatte salve le disposizioni specifiche previste al riguardo (*em. 5, Queiro*)

- Rendere applicabili le garanzie istituzionali e le procedure delle cooperazioni rafforzate alla "cooperazione strutturata" (art. III-208, ex art. 20) (*em. 12, Brok + 25 PPE*)
- Instaurare la cooperazione "strutturata" a norma dell'articolo III-208 (ex art. 20) attraverso un'autorizzazione del Consiglio all'unanimità (*em. 9, Fini e Speroni*)
- Rendere applicabili le disposizioni in materia di cooperazione rafforzata nel settore della difesa ed escludere le forme di cooperazione speciali previste in questo settore (*em. 11, Kiljunen*)
- Escludere il settore della difesa dal campo di applicazione delle cooperazioni rafforzate (*em. 7, Hjelm-Wallen, Lekberg, Petersson, Kvist; em. 8, Lennmarker; em. 10, Hain*)
- Escludere il settore della PESC dal campo di applicazione delle cooperazioni rafforzate (*em. 7, Hjelm-Wallen, Lekberg, Petersson, Kvist; em. 8, Lennmarker*)
- Limitare le cooperazioni rafforzate nel settore della PESC all'attuazione di un'azione o di una posizione comune, come previsto dal trattato di Nizza (*em. 6, Roche; em. 10, Hain; v. inoltre em. 10 all'articolo III-322, ex. art. M, Lopes + 2*)
- Nel settore della PESC, reintrodurre l'articolo 27 B TUE (*em. 6*)

Articolo III-319 (ex articolo J) - condizioni generali

Le cooperazioni rafforzate previste rispettano la Costituzione dell'Unione e il suo acquis.

Esse non possono recare pregiudizio al mercato interno né alla coesione economica e sociale. Esse non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Analisi degli emendamenti

- Aggiungere al primo comma la condizione del rispetto del quadro istituzionale dell'Unione (*em. 5, Michel + 4; Roche, em. 7*)

- Facoltà per la Commissione di derogare ai limiti previsti nel secondo comma, nel quadro della procedura di autorizzazione (*em. 2, de Villepin*)
- Sopprimere il secondo comma (*em. 4, Fischer*)
- Sostituire il secondo comma con l'articolo 43 TUE (*em. 6, Queiro*); sostituire l'articolo con l'articolo 43 TUE, da inserire nell'articolo 43 della Costituzione (ex art. 32 ter) (*em. 8, Lopes + 2*)
- Non applicazione delle cooperazioni rafforzate alle decisioni del Consiglio che individuano l'interesse strategico comune dell'Unione (*em. 1, Balazs*)

Articolo III-320 (ex articolo K) - relazioni con gli Stati che non vi partecipano

Le cooperazioni rafforzate previste rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Analisi degli emendamenti

Sostituire l'articolo con l'articolo 43 TUE, da inserire nell'articolo 43 della Costituzione (ex art. 32 ter) (*em. 3, Lopes + 2*)

Articolo III-321 (ex articolo L - principio di apertura)

1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle condizioni di partecipazione eventualmente stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, il Ministro degli affari esteri, informano periodicamente tutti i membri del Consiglio, e il Parlamento europeo, in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Analisi degli emendamenti

- Sostituire il termine "agevolare" ("facilitate") con i termini "incoraggiare e promuovere con i mezzi appropriati" ("encourage and promote by appropriate means") (*em. 1, Balazs*); aggiungere "incoraggiare" ("encourage") (*em. 5, Roche*)
- Sopprimere il riferimento alle eventuali condizioni di partecipazione (*em. 5, Roche, em. 6, Lopes + 2*)

Articolo III-322 (ex articolo M - procedura di autorizzazione)

1. *Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.*

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo.

2. *Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, la richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al Ministro degli affari esteri, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere, segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per informazione al Parlamento europeo.*

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata.

Analisi degli emendamenti

- Diversi emendamenti sono intesi a facilitare la procedura di autorizzazione prevedendo la possibilità del ricorso ad una cooperazione rafforzata non appena la richiesta avanzata da un certo numero di Stati membri è approvata dalla Commissione, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza qualificata o del Parlamento europeo a maggioranza rafforzata. Gli stessi emendamenti raccomandano di prevedere la possibilità che la Commissione avanzi una proposta di cooperazione rafforzata, indipendentemente da una richiesta preventiva degli Stati membri (e fatta salva la libera scelta degli Stati membri di partecipare o no). (*em. 1, de Villepin; em. 3, Michel+ 4; em. 6, Fischer*)

- Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevedere la possibilità che un gruppo di Stati membri presenti una richiesta direttamente al Consiglio, se la Commissione non sottopone essa stessa una proposta in tal senso (*em. 1, de Villepin; em. 7, Haenel*). Il Parlamento europeo ne verrebbe informato (verrebbe meno la richiesta di parere conforme), (*em. 7, Haenel*)
- Possibilità di sollevare la questione dinanzi al Consiglio europeo, il quale delibera all'unanimità in settori diversi da quello della PESC (*em 4, Queiro*), nel solo settore della PESC (*em. 9, Hain*)
- Nel settore della PESC, l'autorizzazione del Consiglio dovrebbe essere concessa all'unanimità (*em. 4, Queiro; em. 11, Muscardini*). Unanimità anche per i settori diversi da quello della PESC (*em. 11, Muscardini*)
- Nel settore della PESC, il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato piuttosto che soltanto informato (*em. 3, Michel + 4*)
- Nel settore della PESC, l'autorizzazione non può che riguardare l'attuazione di un'azione dell'Unione (cfr. sopra), (*em. 10, Lopes + 2*)
- Un emendamento conferisce al Ministro degli affari esteri un ruolo identico a quello della Commissione per quanto concerne la procedura di autorizzazione nel quadro della PESC (*em. 8, Beres, Duhamel e Fayot*)

Articolo III-323 (ex articolo N - procedura relativa alla partecipazione successiva di altri Stati membri)

1. *Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata notifica tale intenzione al Consiglio, alla Commissione e, all'occorrenza, al Ministro degli affari esteri.*

Entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica la Commissione conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le eventuali condizioni di partecipazione sono soddisfatte e stabilisce le disposizioni transitorie che ritiene necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia la Commissione, se ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le misure da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione. Nel riesaminare la richiesta, essa delibera in conformità del comma precedente. Se la Commissione ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro interessato può sottoporre la questione al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo [32 ter, paragrafo 3] della Costituzione. Il Consiglio può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le summenzionate disposizioni transitorie.

2. *Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro interessato previa consultazione del Ministro degli affari esteri. Esso constata, se del caso, che le eventuali condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio può inoltre adottare disposizioni transitorie su proposta del Ministro degli affari esteri. Tuttavia il Consiglio, se ritiene che le eventuali condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le misure da prendere per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.*

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo [32 ter, paragrafo 3] della Costituzione.

Analisi degli emendamenti

- Soppressione della procedura di rinvio al Consiglio qualora la Commissione rifiuti per la seconda volta di accogliere la richiesta degli Stati membri di autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata (*em. 3, Michel + 4; em. 6, Lopes + 3*)
- Soppressione del riferimento alle eventuali condizioni obiettive di partecipazione (*em. 4, Queiro; em. 5, Roche*)
- Possibilità concessa ai partecipanti ad una cooperazione rafforzata di ritirarsi (*em. 4, Queiro*)

Articolo III-324 (ex articolo O - finanziamento)

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Analisi degli emendamenti

- Cambiamento della procedura di ricorso al bilancio comunitario: procedura di autorizzazione (anziché decisione del Consiglio all'unanimità) (*em. 1, de Villepin*)

Articolo III-325 (ex articolo P - principio di coesione)

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

Analisi degli emendamenti.

Nessun emendamento.
